



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 6 dd. 16.06.2015

OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale comunale.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
BERGHI VALTER	Consigliere	presente
BOSETTI ELIO	Consigliere	presente
CORNELLA MANUEL	Consigliere	presente
CORNELLA SAMUEL	Consigliere	presente
DALDOSS ALDO	Consigliere	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
DELLAIDOTTI DINO	Consigliere	presente
DONATI RUBEN	Consigliere	presente
LIBERA MARCO	Consigliere	presente
MARGONARI RUDI	Vice Sindaco	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI FEDERICA	Consigliere	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente
TOMASI MORENO	Consigliere	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaiddotti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Firma autografa su originale
 (conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
 - dott. Giovanna Orlando -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 31 dicembre 2005 è entrata in vigore la legge 21 dicembre 2005, n. 270 concernente *“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”* pubblicata nel supplemento ordinario n. 213/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2005;

Atteso che l’art. 10 della citata legge, nel sostituire l’art. 4 bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20.03.1967, n. 223, prevede la reintroduzione della Commissione elettorale;

Vista la circolare del Commissariato del Governo n. 517 prot. n. 78/2006 dd. 09.01.2006, pervenuta in data 12.01.2006 sub prot. n. 250;

Vista la circolare dd. 27.01.2006 doc. n. 2485, pervenuta in data 30.01.2006 sub prot. n. 652, con la quale si comunica che con legge di conversione del decreto legge 03.01.2006, n. 1 sono state, tra l’altro, apportate modifiche all’art. 12 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, così come modificato dalla legge 21.12.2005, n. 270 ed in particolare è stato previsto che nei Comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle predette commissioni (oltre al Sindaco) sia pari a tre e non più a quattro, come era stato previsto dall’art. 10 della legge 270/2005;

Premesso che, a seguito delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 10 maggio 2015, si rende necessario ricostituire la Commissione Elettorale, quale Ufficiale elettorale;

Vista la Legge 27 gennaio 2006, n. 22 di conversione del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, che all’art. 3 quinque ha modificato il D.P.R. 20.03.1967, n. 223 relativo all’*“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”* e in particolare il secondo comma dell’art. 12 del predetto testo unico, che disciplina la composizione della Commissione elettorale comunale, prevedendo in particolare che nei Comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti della Commissione elettorale sia pari a tre;

Atteso che il Consiglio comunale del Comune di San Lorenzo Dorsino si compone di quindici consiglieri e che dunque la predetta Commissione dovrà essere composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti;

Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223, come sostituito dall’art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340, che recita: *“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione”.*

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

Visti:

- il Testo unico 20.03.1967, n. 223 e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- l'art. 2, comma 30 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha introdotto un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, prevedendo anche la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunale;

Sentite le proposte di nomina da parte della maggioranza e della minoranza;

il Sindaco procede a dar corso alla votazione a scrutinio segreto;

il Sindaco, una volta distribuite, raccolte e scrutinate le schede, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente esito della votazione per i componenti effettivi:

schede raccolte	n. 14
schede bianche	n. 0
schede nulle	n. 0

Hanno ottenuto voti:

Daldoss Aldo	n. 4
Tomasi Moreno	n. 5
Dellaidotti Dino	n. 5

il Sindaco, una volta distribuite, raccolte e scrutinate le schede, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente esito della votazione per i componenti supplenti:

schede raccolte	n. 14
schede bianche	n. 0
schede nulle	n. 0

Hanno ottenuto voti:

Donati Ruben	n. 5
Orlandi Davide	n. 4
Berghi Valter	n. 5

Visto l'esito della votazione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. 223/67 come modificato dalla legge 21.12.2005, n. 270;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Demografico ed attività economiche in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

D E L I B E R A

1. di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale comunale i Consiglieri:

per la maggioranza:

Daldoss Aldo

Tomasi Moreno

per la minoranza:

Dellaiddotti Dino

2. di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale comunale i Consiglieri:

per la maggioranza:

Donati Ruben

Orlandi Davide

per la minoranza:

Berghi Valter

3. di inviare copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento a termini di legge.

FS



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m..

In particolare:

- - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaidotti* -



Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -

COPIA

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -